



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

adottato con decreto del Sindaco metropolitano RG 325/2023
1° aggiornamento adottato con decreto del Sindaco metropolitano RG 31/2025

Indice

CAPO I	3
Principi generali.....	3
Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 3 - Destinatari	4
Art. 4 Gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 7 Quota del 20 per cento	6
CAPO II	6
Incentivo per lavori	6
Art. 8 Graduazione della misura incentivante	6
Art. 9 Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti	7
Art. 10 - Disciplina delle varianti.....	7
Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III	9
Incentivo per servizi e forniture	9
Art. 12 Graduazione della misura incentivante	9
Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	9
CAPO IV	10
Incentivi per contratti diversi dall'appalto pubblico	10
Art. 14 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato"	10
CAPO V	10
Incentivi per la Centrale Unica di Committenza.....	10
Art. 15 - Incentivi per il personale della CUC per l'attività svolta a favore degli altri enti	10
CAPO VI.....	11
Norme comuni	11
Art. 16 Principi in materia di valutazione.....	11
Art. 17 Assegnazioni coincidenti di più attività	11
Art. 18 Attività del personale dirigenziale.....	11
Art. 19 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 20 Liquidazione dell'incentivo	12
Art. 21 Controlli.....	12
CAPO VII	13
Norme e disposizioni finali.....	13
Art. 22 - Entrata in vigore.....	13

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché alle concessioni.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i. per le procedure di gara, finalizzate all'appalto di lavori, servizi e forniture - limitatamente alle funzioni di seguito dettagliate - indette a partire dal 01/07/2023.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art.45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e l'importo sia superiore a 500.000 Euro.
2. La misura complessiva delle risorse destinate alle funzioni tecniche è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture e oneri per la sicurezza, posto a base della singola procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.
3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche (di cui all'allegato I.10 al Codice) di seguito elencate:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti che svolgono le attività elencate al comma precedente.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Il Dirigente competente, con atto formale, individua, tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate il Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Dirigente competente, sentito il RUP, individua con atto formale la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
3. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) la descrizione dettagliata dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
 - b) l'importo complessivo dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
 - c) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i per ogni attività oggetto di incentivazione;
 - d) i tempi previsti per la realizzazione dell'opera/servizio/fornitura ed i tempi per lo svolgimento delle diverse fasi in cui si articola l'opera/servizio/fornitura;
 - e) le percentuali di ripartizione dell'incentivo di cui alle tabelle dei successivi artt.11,13,15.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma 2.

6. La partecipazione dei dipendenti dell'Ente in qualità di Commissari di gara non rientra tra le attività oggetto di incentivazione tecnica.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dalle disposizioni del successivo Capo VI.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione i compensi eventualmente percepiti da altre amministrazioni al fine della verifica di detto limite.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini degli artt. 13, 56, 61;
 - d) ogni altro affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli affidamenti *in house providing*;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) le procedure di affidamento effettuate tramite strumenti di acquisizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dd) dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti, che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ed il mercato elettronico nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
2. Non possono essere corrisposti incentivi tecnici, ai sensi del Codice, in caso di mancata previsione, nel Quadro Economico delle opere/servizi/forniture, della somma destinata alla liquidazione degli stessi.
3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c.3, lett. b è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 16;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a soggetti esterni all'ente;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - l'acquisto di dotazioni hardware e software per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45, comma 2 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. La percentuale della somma da stanziare è per scaglioni inversamente proporzionali all'entità (determinata dall'importo posto a base di appalto) di ciascuna opera e/o lavoro, in relazione ai seguenti importi:

Importo a base di gara (>150.000 Euro)		
da Euro	a Euro	aliquota
-	1.000.000,00	2,00%
1.000.000,01	2.000.000,00	1,80%
2.000.000,01	3.000.000,00	1,40%
3.000.000,01	soglia europea	1,20%
soglia europea	10.000.000,00	0,80%
>10.000.000,00		0,60%

Art. 9 Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti

1. Nel caso di indizione di un bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice, le percentuali di cui alla tabella dell'art. 8 sono applicate:
 - a) all'importo a base di gara per le attività riconducibili alle fasi di programmazione della spesa, progettazione e predisposizione dei documenti di gara;
 - b) all'importo del contratto dei singoli contratti attuativi per le attività riconducibili alle fasi di esecuzione e collaudo.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Le varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto, non possono essere oggetto di incentivazione.
3. La variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio per applicazione delle clausole di revisione prezzi non producono effetti ai fini della determinazione dell'incentivo.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
 2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 2bis. Per ogni fase, nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro, viene individuato il responsabile del coordinamento dei flussi informativi.

attività tecnica	Soggetti	% attribuita
Programmazione della spesa per investimenti	RUP	2%
	Collaboratori* attività del RUP	1%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Tecnico progettista	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Tecnico progettista	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Redazione del progetto esecutivo	Tecnico progettista	10%
	Collaboratori del progettista	2%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Verificatore del progetto	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Predisposizione dei documenti di gara	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
	Appalti**	5%
Direzione dei lavori	Direttore Lavori	10%
	Ufficio di direzione dei lavori ***	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudatore	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Collaudo statico	Collaudatore	5%
	RUP	2%
	Collaboratori attività del RUP	1%
totale		100%
* si intendono responsabili e addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento; ** dipendenti del Dipartimento Appalti, individuati con atto dirigenziale; *** si intendono direttore/i operativo, ispettore/i di cantiere.		

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura, talune attività siano affidate all'esterno a professionisti e/o altri soggetti, la quota corrispondente non può essere redistribuita tra i dipendenti che collaborano alle altre attività previste dal Regolamento, ma confluisce nell'accantonamento di cui all'art. 7.

4. La quota destinata a RUP, e collaboratori del RUP, è sempre riconosciuta.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 12 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo a base di gara (>500.000 Euro)		
da Euro	a Euro	aliquota
-	1.000.000,00	2,00%
1.000.000,01	2.000.000,00	1,80%
2.000.000,01	3.000.000,00	1,40%
3.000.000,01	5.000.000,00	1,20%
5.000.000,01	10.000.000,00	0,80%
>10.000.000,00		0,60%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ad acquisti di servizi e forniture, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

attività tecnica	Soggetti	% attribuita
Programmazione della spesa	RUP	5%
	Collaboratori* attività del RUP	2%
Redazione del progetto esecutivo (relazione descrittiva + capitolato speciale d'appalto)	Tecnico progettista	15%
	Collaboratori del progettista	2%
	RUP	3%
	Collaboratori attività del RUP	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Verificatore del progetto	10%
	RUP	3%
	Collaboratori attività del RUP	1%
Predisposizione dei documenti di gara	RUP	5%
	Collaboratori attività del RUP	2%
	Appalti**	5%
Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione	25%
	Ufficio di direzione dell'esecuzione***	5%
	RUP	3%
	Collaboratori attività del RUP	2%
Collaudo tecnico	Collaudatore tecnico	5%
	RUP	3%
	Collaboratori attività del RUP	2%
totale		100%
* si intendono responsabili e addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento;		
** dipendenti del Dipartimento Appalti, individuati con atto dirigenziale;		
*** si intendono direttore/i operativo, ispettore/i di cantiere.		

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura, talune attività siano affidate all'esterno a professionisti e/o altri soggetti, la quota corrispondente, non può essere redistribuita tra i dipendenti che collaborano alle altre attività previste dal Regolamento, ma confluisce nell'accantonamento di cui all'art. 7.

CAPO IV

Incentivi per contratti diversi dall'appalto pubblico

Art. 14 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato"

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi (artt. 176 e successivi del d.lgs. 36/2023) e per le procedure di partenariato pubblico privato (art. 193 e successivi del d.lgs. 36/2023), di importo superiore a 150.000 euro.
2. Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sull'importo a base di gara, e possono essere poste a carico del soggetto aggiudicatario e inserite nel quadro economico dell'opera o del servizio.
3. Per quanto concerne i presupposti per l'attribuzione dell'incentivo si fa riferimento a quanto stabilito per i lavori, servizi e forniture (Capo III).
4. Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dal Codice (criterio di prevalenza economica).

CAPO V

Incentivi per la Centrale Unica di Committenza

Art. 15 - Incentivi per il personale della CUC per l'attività svolta a favore degli altri enti

1. Presso la Città Metropolitana di Milano è istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC), a cui i Comuni, Enti, ecc. aderiscono tramite apposita convenzione.
2. L'ambito oggettivo di operatività della CUC comprende tutte le procedure volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi come definiti dal Codice in quanto ricadenti nel suo campo di applicazione, inclusi i settori speciali.
3. La CUC cura la gestione diretta delle procedure di affidamento, per la fase che prende avvio dalla scelta della procedura di gara e dei criteri di aggiudicazione fino all'individuazione dell'affidatario mediante proposta di aggiudicazione e successivi controlli sui requisiti generali, come meglio precisato nella convenzione di adesione alla CUC.
4. Della CUC fanno parte i dipendenti dell'Ente di ruolo o eventualmente lavoratori assunti con forme di lavoro flessibile, individuati con atto dirigenziale.
5. Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del Codice i Comuni ed altri Enti convenzionati con la CUC, su richiesta di quest'ultima, mettono a disposizione una somma non superiore al 25% dell'incentivo de quo presente nel quadro economico delle gare gestite dalla CUC. Detta percentuale viene definita nell'ambito della convenzione triennale di adesione alla CUC.
6. L'incentivo è riconosciuto e ripartito tra il personale assegnato con atto dirigenziale di natura organizzativa nelle modalità di cui alla seguente tabella:

FUNZIONE	%
Coordinamento	30%
Controllo atti di gara e referente con il comune	20%
Assistenza alle operazioni di gara *	15%
Assistenza informatica *	10%
Controlli/pubblicazioni, ecc *	20%
Assistenza giuridica (eventuale)	5%
Totale	100%
<i>* ripartita equamente tra il personale individuato</i>	

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
8. Le somme da corrispondere verranno liquidate semestralmente con provvedimento del dirigente responsabile della CUC, relativamente alle gare la cui procedura sia stata conclusa nel semestre di riferimento e si sia proceduto all'incasso delle relative somme da parte degli enti aderenti.

CAPO VI

Norme comuni

Art. 16 Principi in materia di valutazione

1. Ai fini dell'attribuzione degli incentivi il RUP predispone una scheda riepilogativa delle attività svolte con indicazione delle quote assegnate, secondo le tabelle di cui agli artt. 11, 13 e 15, e dell'importo dell'incentivo proposto per la liquidazione.
2. Ai fini dell'attribuzione il Dirigente verifica:
 - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - la competenza e la professionalità dimostrate;
 - la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
4. Il dirigente ai fini della liquidazione provvede alla verifica di quanto previsto agli art. 19 e 20, mediante *check-list* di controllo e schede di rendicontazione dei compensi, i cui modelli sono approvati con atto dirigenziale del Dipartimento Risorse umane e organizzazione.

Art. 17 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 18 Attività del personale dirigenziale

1. Nel caso in cui le attività oggetto di incentivazione siano realizzate da personale dirigenziale, alla liquidazione dei compensi provvede il Direttore dell'Area, ovvero il Direttore Generale.

Art. 19 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificchino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota % come determinata nella tabella sotto riportata.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
3. Qualora si verificchino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

tipologia incremento	misura dell'incremento	riduzione incentivo
tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	entro il 20% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 20 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente della struttura competente che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dai dipendenti, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione e della Relazione tecnico descrittiva riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura predisposte dal RUP.
2. La liquidazione avviene per fasi:
 - a) entro 90 gg. dall'aggiudicazione;
 - b) entro 90 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo / regolare esecuzione/ verifica di conformità.
3. Il pagamento dei compensi avviene entro 30 gg. dalla trasmissione del provvedimento esecutivo al Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti di natura retributiva conseguenti.

Art. 21 Controlli

1. Gli atti di liquidazione dell'incentivo sono soggetti ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, secondo le disposizioni del relativo regolamento e di quanto previsto dalle misure di prevenzione del rischio corruzione.

CAPO VII

Norme e disposizioni finali

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore come indicato all'art. 1 ed abroga contestualmente la precedente regolamentazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Con riguardo alle opere finanziate con le risorse PNRR, così come per tutte le altre opere affidate prima della data in cui il Codice è divenuto efficace, continua a trovare applicazione il regolamento approvato con precedente decreto RG n. 121/2019 e successiva modifica con RG n. 309 del 16/11/2023.
4. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.